

CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 IATF 16949:2016

Rev. 3-2023 Pag. 1 a 14

CAPITOLATO DI FORNITURA

Da ritornare per accettazione	
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civ presa visione, quando indicato all'interno del prese	vile italiano, il fornitore approva ed accetta, dopo averno ente Capitolato di fornitura
Autorizza inoltre il Cliente al trattamento dei propr	i dati in conformità a quanto previsto dal GDPR
Data	
Il Cliente Timbro e firma	Il Fornitore Timbro e firma
Il Legale Rappresentante	Il Legale Rappresentante

3	31/07/2023	Aggiornamento per sostenibilità	€	QM	PU
		nella catena di fornitura			
2	03/01/2023	Aggiornamenti normativa	2		
		etichettatura ambientale		HSE	
		imballaggi			
1	08/11/2018	Modifiche alla struttura del	0		
		capitolato			
0	06/12/17	Nuova emissione			
Rev.	Data	Motivo	Simbolo	Verificato	Emesso e Approvato
			rev.		



ISO 9001:2015

CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

IATF 16949:2016

Rev. 3-2023 Pag. 2 a 14

Sommario

PARTE I	- INTRODUZIONE	3
1	PREMESSA	3
1.1	REQUISITI LEGISLATIVI E CODICE DI CONDOTTA	3
PROD	DUCT LIABILITY AND RECALL CAMPAIGN	3
IMDS	S Direttiva 2000/53/CE – Particolari automotive	3
	lamento Europeo – REACH (secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1907/2006 e smi)	
_	lict Minerals	
	I – QUALITA' FORNITURE	
2.1	SISTEMA DI GESTIONE DEL FORNITORE	
2.2	DOCUMENTAZIONE DI PRODOTTO E/o SERVIZIO	
2.3	ESECUZIONE DELLA FORNITURA	
2.4	AVVIO DI UNA NUOVA FORNITURA	
2.4.1		
2.4.2		
2.4.3	,	
2.5	FLOW-CHART	
2.6	FMEA	
2.7	PIANO DI CONTROLLO	
2.8	IMBALLO ED IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI	
2.9	SCORTE	
2.10		
2.10		
2.12		
2.13		
2.14		
2.15		
2.16	,	
2.17		
2.17.		
2.17.		
2.17.		
2.17.		
2.17.		
2.17.		
2.18		
2.19		
2.20		
	II – COMMERCIALE	
3.1	ENTRATA IN VIGORE DI CIASCUN CONTRATTO: EFFICACIA DELL'ORDINE	
3.2	PREZZI	
3.3	TRASMISSIONE DEGLI ORDINI	
3.4	SPEDIZIONE	
3.5	FATTURAZIONE-DOCUMENTI PER IL PAGAMENTO	11
3.6	MODALITA' DI PAGAMENTO	
3.7	GESTIONE MODIFICHE ALLE FORNITURE	11
3.8	TERMINI DI CONSEGNA E DI RESA	11
3.9	GARANZIA DELLA FORNITURA	12
3.10	CESSIONE DI CREDITO	12
3.11	DIVIETO DI SUBFORNITURA	12
PARTE IV	V – CONDIZIONI GENERALI	13
4.1	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	13
4.2	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	13
4.3	PATTUIZIONE COMPLETA - INVALIDITA' PARZIALE	13
4.4	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	13
PARTE V	/ – REQUISITI PARTICOLARI PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE	14
PARTE V	/I – ALLEGATI	14



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

SO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 IATF 16949:2016

Rev. 3-2023 Pag. 3 a 14

PARTE I - INTRODUZIONE

1 PREMESSA

PM Spa si impegna a garantire la massima soddisfazione dei propri clienti: per ottenere e mantenere questo obiettivo, il ruolo dei fornitori è fondamentale.

Il presente capitolato di fornitura contiene le condizioni generali di fornitura (le "Condizioni") che costituiscono parte integrante di tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di prodotti ossia di ogni bene e/o servizio indicati negli ordini di acquisto emessi da PM Spa o società del gruppo (HPM Srl②) d'ora in poi il "Cliente", a favore di qualsiasi impresa fornitrice (il "Fornitore").

Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti Contratti di Fornitura tra il Cliente e il Fornitore, in ogni Paese, nella misura in cui esse siano valide ed applicabili in base alla legge di quel determinato Paese.

L'accettazione da parte del Fornitore di ciascun ordine del Cliente si intenderà fatta alle presenti Condizioni, salvo diverso accordo scritto tra le parti; resta tuttavia inteso che, in caso di difformità tra le presenti Condizioni ed eventuali clausole inserite nel testo dell'ordine, queste ultime prevarranno.

Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali e rinuncia a far valere nei confronti del Cliente le proprie condizioni generali di vendita, ovunque riportate. Qualsiasi modifica o integrazione alle presenti Condizioni Generali dovrà essere pattuita per iscritto tra il Cliente e il Fornitore.

Pertanto, saranno ritenute prive di efficacia eventuali clausole apportate dal Fornitore nelle sue fatture, note, offerte, corrispondenza, anche in formato elettronico, o in ogni altro suo documento, contrarie o in aggiunta alle presenti Condizioni Generali e/o Contratti di Fornitura e/o Ordini di Acquisto e/o Capitolato

Il presente documento è riservato, non deve essere né copiato né riprodotto (in toto o in parte) o consegnato a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Cliente.

La fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore in completa corrispondenza con:

- quanto richiesto nell'Ordine (di acquisto o di conto lavoro);
- ✓ i documenti tecnici (norme, dati, specifiche, disegni, ecc.) richiamati o allegati all'Ordine stesso;
- ✓ i campioni condivisi tra Committente e Fornitore:
- √ le norme vigenti;
- √ il presente documento.

Per Ordine del Committente si intende il documento, elaborato in forma cartacea o digitale, contenente l'indicazione dei Prodotti richiesti al Fornitore con relative quantità e voci di costo. Il Fornitore si impegna a eseguire la fornitura dei Prodotti mediante l'organizzazione e la

gestione a proprio rischio dei mezzi tecnici e finanziari necessari. Resta così inteso che il Committente rimane del tutto estraneo all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, all'acquisto e all'utilizzo delle attrezzature di proprietà, alla gestione del personale dipendente e/o dei collaboratori del Fornitore.

Le presenti condizioni generali sono parte integrante della Documentazione d'ordine.

1.1 REQUISITI LEGISLATIVI, CODICE DI CONDOTTA, SOSTENIBILITA' NELLA CATENA DI FORNITURA®

I prodotti e/o materiali ed i processi utilizzati per la fabbricazione di prodotti/componenti/servizi destinati al Cliente devono essere conformi ai regolamenti/leggi applicabili in vigore nel paese di produzione e vendita. Il fornitore deve inoltre garantire la completa conformità alle disposizioni ambientali e relative alla sicurezza del prodotto/componente/servizio ed alla salute. Il Fornitore deve attenersi alla politica del Cliente, al Codice di Condotta, ai principi di sostenibilità ESG allegati al presente capitolato. ❸

L'impegno alla conformità ai requisiti e la conformità stessa sono considerati nel processo di qualifica del fornitore. Al fornitore è richiesto di operare nel rispetto e prevenzione dell'impatto ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori, con etica e responsabilità.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il Cliente non potrà proseguire alcun rapporto commerciale con qualsivoglia fornitore che non uniformi l'esecuzione delle proprie attività di impresa alle leggi dello Stato (o degli Stati) dove esso opera e al Codice di Condotta del Cliente.

PRODUCT LIABILITY AND RECALL CAMPAIGN

Il fornitore deve garantire la sicurezza del prodotto e assumersi la responsabilità in caso di prodotto difettoso e richiami di prodotto, secondo quanto previsto dalle direttive Comunitarie in vigore (Codice del Consumo-Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 www.codicedelconsumo.it (2), norme nazionali ed eventuali altri standard internazionali applicabili.

Il Fornitore dovrà dare evidenza al Cliente di avere stipulato un'adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità da prodotto e campagna di richiamo.

IMDS Direttiva 2000/53/CE - Particolari automotive

Se il rapporto di fornitura è relativo a particolari destinati al settore automotive, è tassativo il rispetto, da parte di tutti i fornitori, della relativa ai veicoli fuori uso. Il Fornitore sarà tenuto ad iscriversi alla Banca Dati internazionale IMDS per la trasmissione delle informazioni sulla composizione e sul peso dei componenti forniti.



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

Pag. 4 a 14

Rev. 3-2023

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

IATF 16949:2016

Sarà obbligo del fornitore trasmettere dichiarazione sul rispetto della direttiva anche in fase di campionatura di un nuovo prodotto o in caso di modifica di un prodotto in esercizio che interessi il materiale di almeno uno dei componenti che costituiscono il particolare finito.

Regolamento Europeo – REACH (secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1907/2006 e smi)

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, il Fornitore dichiara di aver ottemperato alle prescrizioni del regolamento Europeo Reach in merito all'utilizzo di prodotti e componenti chimici registrati, di aver informato i suoi Clienti e Fornitori sugli adempimenti del Regolamento ed in particolare dichiara che i prodotti forniti non contengono sostanze Altamente pericolose Substances of Very High Concern (SVHC), la cui lista è disponibile aggiornata sul sito http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.Il fornitore deve fornire apposita dichiarazione sul rispetto del Regolamento.

Conflict Minerals

② Conformità al Regolamento Europeo (UE) 2017/821 e al Dodd-Frank Wall-Street Reform and Consumer Protection Act"

Il Regolamento comunitario 2017/821 sui minerali in vigore dal 1° gennaio 2021 disciplina l'importazione di minerali provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio, senza limitarsi a specifiche aree geografiche e stabilisce un sistema di obblighi di due diligence al fine di favorire lo sviluppo di catene di approvvigionamento di materie prime improntate ai principi e ai valori della sostenibilità, responsabilità, trasparenza e resilienza.

Con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, (D. Lgs. 13/2021) (link) il legislatore italiano ha recepito la disciplina unionale, regolando gli aspetti procedurali dei controlli operati dall'Autorità Nazionale Competente Minerali e Metalli Responsabili (c.d. ANC3TG) e le relative misure correttive e sanzionatorie.

Il 22 agosto 2012, al fine di attuare i requisiti ai sensi della Sezione 1502 del Dodd-Frank Wall Street Reform e Consumer Protection Act, la US Securities and Exchange Commission (la "SEC") ha emesso regole definitive per quanto riguarda lo stagno, tantalio, tungsteno e oro, noti anche come "conflict minerals". Essi sono denominati "Conflict minerals" che, direttamente o indirettamente, finanziano o beneficiano qualsiasi gruppo armato nei paesi afflitti da conflitti (covered countries) , che sono la Repubblica democratica del Congo ("DRC") e dei paesi che condividono un confine riconosciuto con la RDC, che attualmente comprende Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Rwanda, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia. I prodotti forniti al Cliente devono essere "DRC Conflict Free". Il termine "DRC Conflict Free" significa che i prodotti necessari per la loro funzionalità

o di produzione non contengono minerali provenienti dai paesi afflitti dai conflitti e che quindi, direttamente o indirettamente, finanzino o beneficino qualsiasi gruppo armato nei paesi interessati. I conflict minerals che sono provenienti da fonti riciclate o di scarto sono considerati DRC Conflict free.

Il fornitore deve compilare la dichiarazione allegata relativa ai Conflict Minerals riguardanti l'origine dei minerali tantalio, stagno, tungsteno, oro o altri minerali, al fine di permettere al Cliente di rispettare gli obblighi derivanti dalle norme e dai regolamenti della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti o di qualsiasi altra agenzia governativa, o richiesta del cliente. Deve inoltre sottoscrivere la politica di impegno relativa; in assenza di tale dichiarazione il Cliente potrà escludere il Fornitore dalla lista dei propri Fornitori.

Il fornitore dovrà inoltre impegnarsi al rispetto del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2017/821 e della Raccomandazione (UE) 2018/1149 in materia di Conflict Minerals dichiarando la sua posizione in merito.

Etichettatura ambientale degli imballaggi 2

Il fornitore dichiara di rispettare le normative riguardanti l'etichettatura ambientale degli imballaggi (decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti; direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio; decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale).

Codice di Condotta

Il fornitore dovrà sottoscrivere il Codice di Condotta fornitore quale impegno alle politiche di responsabilità sociale, ambientale, etica, anticorruzione del Cliente. Il Fornitore rispetterà in particolare i principi relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione. Il fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto del Codice di Condotta del Cliente. L'inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali e di ogni Contratto di Fornitura e legittimerà il Cliente a risolvere ogni Contratto di Fornitura con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta.

Sostenibilità della catena di fornitura 8

Il fornitore si impegna a fornire annualmente il proprio livello di performance ESG sulla sostenibilità attraverso la compilazione di un apposito self assesment ESG fornito dal Cliente. Si impegna inoltre a garantire il miglioramento del livello di performance ESG tramite lo sviluppo di un piano condiviso con il cliente.



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 IATF 16949:

Rev. 3-2023 Pag. 5 a 14

PARTE II - QUALITA' FORNITURE

2 SISTEMA DI GESTIONE DEL FORNITORE

Ogni fornitore selezionato dall'ufficio Acquisti è sottoposto ad un processo di qualifica, secondo le modalità previste da specifica procedura del Committente. Tra i requisiti che vengono valutati in fase di scelta del Fornitore sono inclusi anche la verifica della presenza o meno di copertura assicurativa sull'attività e la presenza della Certificazione del proprio sistema di gestione aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, IATF 16949, SA8000 Secc.

ISO 9001:2015

Per i particolari del settore Automotive, la certificazione del proprio sistema almeno secondo la norma UNI EN ISO 9001, è il requisito fondamentale per poter iniziare un rapporto di fornitura.

Al Fornitore è inoltre richiesto un processo di miglioramento e sviluppo della certificazione IATF ed è auspicabile la certificazione 14001 per la gestione ambientale, l'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza ISO 45001, l'implementazione di un sistema di responsbilità sociale SA8000 e di governance (MOG D.lgs 231/01 o altri sistemi) **S**. <u>E' richiesto</u> che il fornitore compili il self assesment ESG**S**.

In fase di qualifica iniziale del Fornitore, il Cliente potrà visitare lo stabilimento del fornitore ed emetterà una Relazione Valutativa indicante il livello di idoneità del fornitore stesso. Ogni Fornitore qualificato ed autorizzato a fornire sarà seguito lungo tutto il corso della fornitura per valutarne in continuo le prestazioni e l'affidabilità. Qualora il livello di affidabilità del Fornitore peggiori, il Cliente si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni (convocazione del Fornitore, audit di sistema, prodotto e processo, piani di controllo rinforzati, riduzione o annullamento degli ordini in corso, ecc.).

Secondo le procedure interne ed i risultati emersi dall'analisi del rischio, il Cliente effettua presso i propri Fornitori degli audit pianificati di sistema, prodotto e processo.

Gli audit sono pianificati in funzione di diversi parametri:

- ✓ criticità del Fornitore (es. grado di sviluppo del sistema qualità, ecc)
- √ volumi forniti;
- ✓ criticità del prodotto (es tipo di prodotto fornito, prodotto automotive o non, ecc);
- ✓ richieste del Cliente.

Gli audit vengono pianificati definendo tipologia di audit e frequenza. Tali verifiche verranno in ogni caso preventivamente concordate con il Fornitore; al termine della verifica il Cliente redigerà un verbale delle risultanze che verrà condivisione con il Fornitore.

2.1 DOCUMENTAZIONE DI PRODOTTO E/O SERVIZIO

I Prodotti e/o servizi oggetto dell'ordine dovranno essere forniti completi di tutta la documentazione tecnica per l'esercizio, la manutenzione o l'adempimento di oneri legali, nonché muniti dei certificati e/o attestati richiesti, ivi incluso il cartellino di identificazione quando specificato o riferito nell'ordine. L'apposizione dei segni distintivi del Fornitore sui Prodotti, così come le dimensioni di tali segni distintivi, dovrà essere concordata tra le Parti anteriormente all'efficacia del contratto.

Il Cliente sarà libero di apporre sui Prodotti i propri segni distintivi.

Richieste particolari legate alla categoria merceologica sono definite attraverso una matrice di requisiti specificata per ciascun fornitore. La regola di interpretazione dei requisiti che il Cliente specifica al Fornitore è di seguito definita nel presente capitolato.

Nel caso in cui il Committente indichi sui documenti d'ordine al Fornitore le *specifiche tecniche* relative ai Prodotti da realizzare, il Fornitore deve gestire queste specifiche in maniera tale che:

- ✓ siano utilizzate sempre solo quelle valide;
- ✓ siano eliminate o contrassegnate come tali quelle superate;
- ✓ siano disponibili agli addetti al processo produttivo e comprensibili;
- ✓ siano osservate e rispettate.

2.2 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dei Prodotti e/o servizi dovrà avvenire in completa conformità a quanto prescritto nei documenti di ordine, nonché ai disegni, alle specifiche tecniche e/o contrattuali e ad ogni altra documentazione che ne forma parte integrante, ai campioni condivisi tra Committente e Fornitore, alle norme vigenti e al presente documento. Ogni deroga a quanto stabilito sarà valida solo se convenuta per iscritto e successivamente confermata per iscritto dal Cliente.

E' necessario, in fase di preventivazione, che il fornitore comunichi formalmente eventuali problematiche legate alla fattibilità del prodotto o erogabilità del servizio, valutando attentamente disegni, specifiche tecniche e/o contrattuali e ad ogni altra documentazione che ne forma parte integrante.

Nel caso non vi siano comunicazioni in forma scritta riportanti eccezioni o riserve documentate e giustificate quanto sopra si riterrà fattibile e accettato.

2.3 AVVIO DI UNA NUOVA FORNITURA

La fornitura di un prodotto di prima fornitura, nuovo o modificato, deve sempre essere autorizzata dal Cliente, mediante un "Benestare di Fornitura", emesso a seguito di



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

Rev. 3-2023 Pag. 6 a 14

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 IATF 16949:2016

campionatura di prodotto presentata dal fornitore. Con il benestare, il Cliente a seguito di controlli e/o prove, stabilisce l'idoneità all'utilizzo di un determinato prodotto autorizzando di conseguenza il Fornitore a produrre.

2.3.1 CAMPIONATURA

Allo scopo dell'approvazione del prodotto il fornitore deve presentare delle campionature iniziali conformi alle specifiche e caratteristiche stabilite prima dell'avvio di prodizione.

Questo permette di correggere ogni scarto in tempo e prevenire errori sistematici durante la produzione di serie. Le campionature iniziali devono essere prodotte con le stesse attrezzature che saranno utilizzate per la produzione di serie

Sono soggette a campionatura le seguenti forniture di

- prodotto nuovo
- prodotto già in essere, ma passato a nuovo Fornitore
- modifica di prodotto
- modifica di processo (attrezzature, stampi,) o di procedure di produzione
- Cambio sito di produzione
- Cambio materiali, fornitori o servizi (es trattamenti)
- manutenzione straordinaria di stampi
- correzione di una non conformità
- riqualifica (annuale rispetto alla data di ricevimento benestare alla campionatura ufficiale o dopo un anno di inattività della fornitura dello specifico codice).

2.3.2 PPAP (PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS)

A fronte della richiesta da parte del Cliente di una campionatura su un nuovo prodotto o su un prodotto modificato, il Fornitore dovrà predisporre specifica campionatura. Il lotto di campionatura dovrà essere chiaramente segnalato con la dicitura "CAMPIONATURA" sia sul DDT che direttamente sul cassone e dovrà essere accompagnato da tutta la documentazione richiesta.

A seconda della criticità e della tipologia del prodotto fornito, i documenti richiesti in fase di campionatura possono variare. Allegato all'ordine di campionatura è trasmesso il modulo PPAP che deve elaborare il fornitore. Indipendentemente dal PPAP richiesto, la Campionatura dovrà essere sempre accompagnata dal documento PSW "Part submission warrant", con il quale Il Cliente comunicherà in modo formale l'esito della Campionatura. La campionatura verrà esaminata dal nostro Ufficio Qualità e potrà essere:

- approvata, ciò consente di procedere con la fornitura
- approvata con riserva, ciò consente di procedere con la fornitura se verranno eliminati i difetti riscontrati (con verifica durante il controllo in accettazione del primo lotto)
- rifiutata, ciò non consente di procedere con la fornitura, ma richiede la preparazione di una nuova campionatura

2.3.3 RIQUALIFICA

Il Fornitore deve programmare annualmente (rispetto alla data di benestare iniziale) la riqualificazione di tutti i particolari di serie in corso, al fine di confermare il mantenimento dei requisiti iniziali previsti a disegno (dimensionali, materiali, funzionali, estetici). Tutti i prodotti consegnati al Cliente devono, essere sottoposti da parte del fornitore a riqualificazione secondo la norma IATF 16949:2016 e VDA 6.3 Il fornitore deve archiviare la documentazione relativa presso la propria sede e renderla disponibile su richiesta del Cliente.

2.4 FLOW CHART

Il fornitore definisce il flow chart del processo produttivo indicando per ogni prodotto tutte le informazioni di processo, i flussi dei materiali, i macchinari, le attrezzature.

2.5 **FMEA**

Il fornitore effettua la FMEA per tutti i processi facenti parte della produzione dei prodotti e la aggiorna ogni qualvolta siano presenti deviazioni o cambiamenti di processo. Ogni parametro riguardante un requisito di sicurezza deve essere riportato nella FMEA. La FMEA deve essere disponibile al cliente.

2.6 PIANO DI CONTROLLO

Il fornitore deve redigere un piano di controllo che tenga conto dei risultati della FMEA. Basandosi sul piano di controllo il fornitore garantisce la qualità del prodotto. Il piano di controllo specifica tutti i test , le quote, il campionamento, gli attrezzi stabiliti. Il piano di controllo e le relative registrazioni devono essere disponibili al cliente.

2.7 IMBALLO ED IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI

Se non diversamente specificato da apposita procedura è fatto obbligo al Fornitore definire e validare un imballaggio idoneo a preservare le caratteristiche della merce da degrado per tutto il periodo in cui è previsto o prevedibile che il bene rimanga in attesa di essere impiegato in linea di produzione Cliente e al fine di tutelare gli operatori e salvaguardare i prodotti stessi da possibili danneggiamenti. L'imballo deve rispettare quanto previsto al punto 1 paragrafo Etichettatura ambientale degli imballaggi. 2

E' obbligatoria un'adeguata identificazione dei materiali oggetto della fornitura pertanto su ogni unità di imballo consegnata il Fornitore deve sempre apporre in lingua italiana e caratteri stampati:

- Ragione sociale del Fornitore;
- Codice del prodotto e Descrizione del prodotto contenuto
- Quantità contenuta
- data di produzione o riferimento al lotto di produzione
- rif. Ordine Cliente



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 IATF 16949:2016

Rev. 3-2023 Pag. 7 a 14

Inoltre nei casi sotto indicati è necessario effettuare una segnalazione supplementare:

ISO 9001:2015

Casi da segnalare con	DICITURA DA RIPORTARE	
indicazione supplementare		
Campioni per Benestare	CAMPIONATURA	
1° LOTTO di prodotto	MODIFICA	
modificato		
Lotto in deroga	RICHIESTO DEROGA	
Scarti	SCARTO DEFINITIVO	
	(CARTELLINO ROSSO)	

Il Cliente si riserva di richiedere al Fornitore imballaggi speciali in relazione a richieste derivanti propri clienti o norme / leggi vigenti o particolari condizioni di prodotto ritenute critiche, dove per critico si intenda: aventi potenziale impatto sulla qualità del prodotto, salute, sicurezza delle persone, protezione dell'Ambiente e delle cose. In tal caso il Fornitore deve trasmettere a Cliente la propria specifica di imballo per benestare prima dell'invio della merce con una dichiarazione di validazione che dichiari la presa in carico del Fornitore della responsabilità di conferma che l'imballo è idoneo per l'uso specificato.

Il Cliente si riserva la facoltà di respingere i prodotti non correttamente imballati o le cui condizioni di imballaggio possono far presumere rischi agli operatori o danni ai prodotti e/o ambiente.

Richieste particolari legate alla categoria merceologica sono definite negli allegati del presente capitolato.

2.8 **SCORTE**

Il Fornitore è tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte di articoli finiti necessarie ad assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi di volta in volta aggiornati sugli Ordini. Il Fornitore si impegna a mantenere costantemente disponibile per il Committente un safety stock di prodotti finiti, nei propri magazzini. Il quantitativo medio è pari a cinque (5) giorni di consumo del Committente. Le scorte saranno costituite da materiale collaudato, debitamente identificate e tracciabili, e dovranno essere ruotate in logica FIFO. Le scorte dovranno essere sempre disponibili per l'immediata spedizione dietro richiesta del Committente; nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di garantire la tempestiva spedizione degli stock di sicurezza sarà responsabile per tutti i costi, diretti e indiretti, a cui avrà esposto il Committente per la mancata consegna al proprio cliente.

2.9 MATERIALE **DI PROPRIETA'** DEL COMMITTENTE

Al ricevimento di materiale di proprietà del Committente (attrezzature comprese), il Fornitore deve procedere con controlli per quantità e tipo indicati nel Capitolato di Fornitura. Eventuali differenze nei quantitativi vanno comunicate all'Ufficio Logistica; difformità qualitative vanno comunicati all'Ufficio Qualità. Il Fornitore si impegna a

comunicare tali anomalie al Committente entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento della merce.

Se, durante la trasformazione del materiale ricevuto dal Committente, il Fornitore dovesse rilevare una non conformità imputabile ad attrezzature/materiali non conformi o documenti tecnici non corretti, deve sospendere la produzione e darne immediata comunicazione al Committente per accordi su eventuali deroghe o interruzioni.

Il Fornitore si impegna a conservare il materiale di proprietà del Committente (attrezzature comprese) a proprie spese garantendo una buona conservazione dello stesso e la protezione da danni, deterioramenti e furti.

2.10 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE

Se per realizzare i Prodotti il Fornitore deve approvvigionare materiale (materie prime, materiale sussidiario, minuteria, ecc.), il Cliente ha la facoltà di pretendere dal Fornitore la documentazione attestante la qualità del materiale approvvigionato e/o la conformità alle specifiche condivise. Quando richiesto dall'Ufficio Qualità del Committente, dovranno essere inviati i certificati di analisi e/o prove delle caratteristiche meccaniche, fisiche, chimiche, ecc. del materiale approvvigionato; in mancanza di questi documenti i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento degli stessi.

Il cliente richiede l'invio – ad ogni consegna – del certificato di qualità della materia prima consumata per produrre i Prodotti forniti.

2.11 CONTROLLO DELLA MERCE O SERVIZI

L'accertamento delle condizioni e della conformità alle specifiche dei Prodotti e/o servizi oggetto della fornitura è effettuato da Cliente in funzione della categoria merceologica, del relativo piano di controllo, dello stato di classificazione del fornitore, dei requisiti espliciti specificati ed espressi dalla AUTOVALUTAZIONE — REQUISITI AGGIUNTIVI CAPITOLATO allegata al presente capitolato.

La quantità ed il peso riconosciuti sono quelli rilevati all'arrivo negli stabilimenti del Cliente, o nel luogo di destino convenuto, oppure nel luogo di destinazione finale scelto dal Cliente.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge inderogabile, Cliente potrà far valere la non conformità ovvero i difetti dei Prodotti oggetto della fornitura entro 60 giorni dalla effettiva scoperta da parte di Cliente.

Le notifiche delle non conformità si intenderanno dal Fornitore definitivamente accettate ove non siano contestate entro i 5 giorni successivi al ricevimento del relativo Rapporto di Non conformità da parte di Cliente.

In ogni caso la rilevazione di non conformità comporterà:

- l'addebito al fornitore di 50 Euro per la gestione del Rapporto di non conformità;
- ove necessario la restituzione dell'intero lotto, previo accordo con il fornitore stesso e l'addebito di



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

Rev. 3-2023 Pag. 8 a 14

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

ogni spesa di selezione, di imballaggio, custodia, carico e spedizione direttamente imputabile;

- l'addebito degli eventuali costi direttamente imputabili.

Il Fornitore, deve attivarsi entro 24 ore per concordare le azioni correttive a breve termine (selezione, sostituzione e garanzia delle consegne successive) ed entro 15 giorni lavorativi per concordare le azioni orientate alla rimozione delle cause che hanno generato la non conformità.

La documentazione di reportistica generata dal fornitore in merito ad analisi, trattamento e correzione della Non conformità dovrà essere conforme nei CONTENUTI al modello 8D AIAG. Spetta al fornitore documentare la risposta secondo tale modello (o modello di Cliente che gli verrà trasmesso su richiesta) e consegnarla a Cliente nei termini previsti.

Nel caso di rifiuto della merce, resta in ogni caso inteso che, se non diversamente concordato tra Fornitore e Cliente, quest'ultimo sarà libero di non eseguire alcun controllo dei Prodotti all'atto della consegna/ricevimento a destinazione della medesima, senza che ciò possa in alcun modo escludere o limitare i propri diritti nei confronti del Fornitore per eventuali vizi, mancanza di conformità o carenze della fornitura.

2.12 GESTIONE NON CONFORMITA'

Il Fornitore deve essere provvisto di una specifica procedura per la gestione del prodotto non conforme e deve garantire attività fondamentali come:

- Identificazione del prodotto non conforme.
- Segregazione del prodotto non conforme in una zona bene identificata, che eviti la possibilità che venga mescolato col materiale di produzione;
- Responsabilità delle decisioni;
- Identificazione, attuazione e verifica delle azioni correttive atte a prevenire il ripetersi della difettosità;
- Richiesta scritta per eventuale Deroga , Concessione al cliente
- Specifiche per rilavorazione e/o riparazione (necessaria sempre per queste la approvazione preventiva di Cliente)
- Designazione nominativa della Persona responsabile e dipendente del Fornitore che risponde di aver verificato che la procedura del fornitore relativa alla gestione delle Non Conformità è stata effettivamente seguita e, nel caso di variazioni, di documentare preventivamente all'applicazione di tali variazione la analisi dei rischi potenziali, residui, indotti da tale variazione di procedura, rendendo disponibile su richiesta Cliente tale registrazione documentata di analisi dei rischi.

Se il fornitore è incerto in merito al livello di qualità occorrente, deve mettersi in contatto immediatamente con Cliente. Cliente deve essere immediatamente avvisato qualora il fornitore scopra che potrebbe essere consegnato materiale non conforme o sospetto di esserlo. Il prodotto sospetto deve essere sempre trattato dal Fornitore come prodotto non conforme. In casi eccezionali, in cui non possano essere ottenuti gli standard di qualità richiesti, il fornitore potrà richiedere una deroga. La validità di una deroga è ristretta ad un limitato periodo di tempo o ad una limitata quantità di unità. Durante questo periodo il fornitore deve lavorare alla soluzione del problema e se necessario deve restare in stretto contatto con il personale Cliente interessati. La procedura della deroga deve essere specificata nella documentazione del sistema della qualità del fornitore.

IATF 16949:2016

Il fornitore deve analizzare i prodotti non conformi, per trovarne le cause, per definire azioni correttive e per impedire che gli inconvenienti si verifichino nuovamente. Per questo motivo, anche per non conformità interne si deve usare un metodo di risoluzione dei problemi regolamentato. L'approccio richiesto è la **procedura "8 D"**. Previo accordo si possono usare metodi paragonabili.

La procedura del fornitore deve essere definita per scritto e deve comprendere quanto segue:

- ricerca delle cause di non conformità relative al prodotto, al processo e al sistema della qualità
- determinazione di azioni correttive a breve termine e permanenti da adottare per eliminare la causa di non conformità
- applicazione di controlli per assicurare che un'azione correttiva sia stata adottata e che sia efficace
- individuazione di qualsiasi problema connesso che richieda un'azione preventiva; ciò è valido anche per componenti e procedure simili
- avvio di un'azione preventiva e applicazione di controlli per assicurare che essa sia efficace
- definizione delle responsabilità per tutte le iniziative e per la relativa documentazione.

2.13 RICHIESTA DI DEROGA

Qualora si renda necessaria una richiesta di deroga da parte del Fornitore per poter fornire particolari non conformi alle specifiche richieste o alla documentazione tecnica fornita, deve essere inviata al Quality Manager richiesta formale contenente le seguenti informazioni:

- codice del prodotto;
- quantità interessata alla richiesta di deroga;
- caratteristica/caratteristiche non conformi;
- entità della non conformità:
- causa della non conformità.



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 IATF 16949:2016

Rev. 3-2023 Pag. 9 a 14

Il Fornitore dovrà attendere il parere del Cliente prima di inviare il prodotto in deroga, che dovrà essere identificato come tale

ISO 9001:2015

2.14 ESCALATION PROCESS

Le forniture senza errori sono il principale obbiettivo del Cliente e hanno grandissima rilevanza e priorità anche per i nostri clienti. Consegne senza errori dei nostri fornitori a questo scopo sono un requisito assoluto. Il modello di Escalation Process si attiva in caso di forniture errate e non conformi che evidenziano una criticità sistematica presso il fornitore. Nel caso in cui i fornitori non rispondano con azioni rapide ed efficaci per risolvere la non conformità delle forniture il modello di escalation prevede la creazione di un Team di problem solving costituito dal fornitore stesso, dal cliente e se necessario un consulente esterno con il fine di risolvere le criticità. I criteri di apertura per il modello escalation possono essere:

- forniture errate
- errori ripetitivi, nonostante invio definitivo di 8D Report
- gestione dei reclami insoddisfacente da parte del fornitore
- ripetuto e\o protratto superamento dei target comunicati
- reclami clienti relativi a particolari forniti
- errore critico e\o significativo
- conseguenze dell'errore del fornitore per la produzione del Cliente
- conseguenze dell'errore del fornitore per la produzione dei clienti
- potenziali reclami da rete o reclami da rete dei client In base alla criticità e all'estensione dei suddetti criteri la procedura dell'Escalation Process può anche partire dal Livello 2 o 3 del relativo modello (vedi allegato). La conclusione dell'Escalation Process può avvenire in caso di ritorno allo stato precedente di fornitura (conformità al 100% del prodotto). Il Cliente si riserva il diritto di inoltrare integralmente al fornitore tutti i costi derivanti dall'applicazione dell'Escalation Process.

2.15 RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEL

PRODOTTO - PSO (PRODUCT SAFETY OFFICER)

Il Fornitore deve definire e comunicare la persona che è parte della propria organizzazione con ruolo di Responsabile per la sicurezza del prodotto.

Il Fornitore deve avere una procedura documentata per assicurare che

- in caso di mancata soddisfazione delle specifiche delle caratteristiche di sicurezza venga impedita la consegna del prodotto non conforme a Cliente
- In caso di sospetto che sia stato consegnato a Cliente un prodotto con caratteristica speciale di sicurezza non conforme, entro 1 giorno lavorativo dalla rilevazione venga contattato il responsabile Acquisti di Cliente per informarlo e rintracciare quanto è stato consegnato
- Venga informato il Rappresentante Legale del Fornitore entro 1 giorno lavorativo dalla rilevazione della non

conformità relativa ad una caratteristica di sicurezza , mantenendo EVIDENZA DOCUMENTATA DI TALE NOTIFICA, come registrazione documentata a tempo indeterminato e ne venga immediatamente resa copia a Cliente

- Un nominativo di altra persona (VICE) che in caso di assenza o mancanza temporanea del Rappresentante della organizzazione per la sicurezza del prodotto sia immediatamente reperibile
- I riferimenti mail telefonici e mobile del Rappresentante della organizzazione per la sicurezza del prodotto, del VICE con garanzia di reperibilità h24x365gg/anno in caso di notifiche di Cliente, Cliente di Cliente o Autorità.
- Il rappresentante dell'Organizzazione per la sicurezza del prodotto può coincidere con il rappresentante Legale della stessa e non può essere un consulente esterno.

2.16 PRODUZIONE DI SERIE

2.16.1 ISTRUZIONI DI PROCESSO

Il fornitore deve rendere disponibili ai propri operatori le istruzioni per la gestione del processo di produzione

2.16.2 MANUTENZIONE

Il fornitore è obbligato ad organizzare la manutenzione preventiva per i siti di produzione e devono essere documentati gli interventi di manutenzione preventiva

2.16.3 CONTROLLO SET UP

Il fornitore deve aver documentato le istruzioni per il controllo del set-up al fine di assicurare la conformità dei prodotti. Un controllo del set-up e dei primi pezzi deve sempre essere effettuato, documentando i risultati

2.16.4 TEST DI SERIE

Il fornitore deve monitorare le caratteristiche di prodotto e di processo. Nel caso di caratteristiche speciali il fornitore deve effettuare un controllo statistico di processo con adeguati metodi (es SPC, control charts). Se le caratteristiche di processo non può essere verificata deve essere svolto un controllo al 100%

2.16.5 CONTROLLO DEL PROCESSO

Tramite controlli statistici il fornitore assicura che i macchinari, le attrezzature, le misurazioni ed i test strumentali ed il processo in cui si sono utilizzati siano adeguati ed in grado di produrre il prodotto destinato al cliente.

2.16.5.1 CAPACITÀ MACCHINA E DEL PROCESSO

Il fornitore deve eseguire studi di capacità sulle caratteristiche speciali / designate dal cliente sui disegni con apposita simbologia. Se i requisiti non possono essere raggiunti deve essere svolto un controllo al 100% e presentato un piano di azioni correttive. Se i requisiti non



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 IATF 16949:2016

Rev. 3-2023 Pag. 10 a 14

possono essere rispettati devono essere comunicati in fase di campionatura

Smbolo	Significato	Richieste	
	Quota critica	Machine Capability Index Temporary Process Capability Index Process Capability Index	C _{mk} 1,67 P _{pk} 2,00 C _{pk} 1,67
	Quota importante	Machine Capability Index Temporary Process Capability Index Process Capability Index	C _{mk} 1,67 P _{pk} 1,67 C _{pk} 1,33
F	Quota Funzionale	Machine Capability Index Temporary Process Capability Index Process Capability Index	C _{mk} 1,67 P _{pk} 1,67 C _{pk} 1,33
S	Quota di sicurezza	Machine Capability Index Temporary Process Capability Index Process Capability Index	C _{mk} 2,00 P _{pk} 2,00 C _{pk} 1,67

2.17 ATTREZZATURA DI PROPRIETA' DEL FORNITORE

Le attrezzature devono essere mantenute in buono stato, identificate, manutenzionate, al fine di garantire la conformità del prodotto ai requisiti.

2.18 ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL CLIENTE

Le attrezzature (calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc.) che Cliente mette a disposizione del Fornitore, per l'esecuzione dell'ordine rimarranno anch'esse di proprietà esclusiva di Cliente, e dovranno considerarsi per ciò stesso momentaneamente cedute in comodato, ai sensi degli art.1803 e seguenti dei codice civile. Il Fornitore è responsabile per il loro smarrimento, distruzione o danneggiamento e sarà tenuto a:

- Identificare le attrezzature (se non già dotate di identificazione Cliente) in modo da poter risalire a vista alla proprietà di Cliente
- Assicurare di avere un elenco documentato aggiornato e completo di tutte le attrezzature di Cliente affidate al fornitore con data di affidamento, ubicazione standard (zona del sito del Fornitore ove esse sono fisicamente presenti)
- custodirle e utilizzarle secondo gli usi e le modalità previste provvedendo a proprie spese alla manutenzione ordinaria;
- segnalare in anticipo a Cliente (Uff. Acquisti), le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o i rifacimenti occorrenti con la massima urgenza. Spetterà a Cliente ogni decisione circa l'attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, che si intenderanno a carico di Cliente stesso sempre che non siano dovuti a incidenti, a negligenza, o altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo.
- non trasferirle fuori dai propri stabilimenti, se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato di Cliente
- consentire agli incaricati di Cliente di controllare previo preavviso, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d'uso.
- non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzie.

 Informare prontamente Cliente in caso di sospetto danneggiamento o non idoneità all'uso del bene affidato al fornitore, attraverso una comunicazione documentata

2.19 GESTIONE SISTEMI DI MISURAZIONE

Il Fornitore deve utilizzare sistemi di misura in grado di assicurare dati validi in tutte le fasi del processo produttivo tali da assicurare la conformità del prodotto o del processo relativamente ad ogni fase. Il Fornitore deve tarare internamente o presso laboratori accreditati ISO 17025 gli strumenti di misura e deve avere una procedura documentata e le pertinenti registrazioni del processo di gestione dei sistemi di misurazione.

Se come dispositivi di misurazione sono utilizzate attrezzature di produzione, pezzi-campione o dispositivi simili, essi devono essere controllati e documentati nello stesso modo di qualsiasi altro dispositivo di misurazione.

Anche in questo, caso si dovrà garantire la loro rintracciabilità conformemente agli standard di riferimento nazionali e internazionali relativi alle tarature. in regime di Accreditamento ISO 17025.

Per tutti i sistemi di misura utilizzati per decisioni di conformità relative a caratteristiche speciali designate come tali da apposito simbolo Cliente su disegni o altri documenti, il Fornitore deve assicurare a tempo indeterminato la conservazione di registrazioni documentate complete leggibili ed integre che consentano la rintracciabilità sul lotto di prodotti spediti al Cliente di quali sistemi di misura (matricola singola, non ammesso la sola indicazione del tipo) sono stati impiegati da Fornitore per deliberare la conformità alla specifica di tali caratteristiche speciali. Devono inoltre essere condotti Studi sui sistemi di misurazione (MSA).



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 IATF 16949:2016

Rev. 3-2023 Pag. 11 a 14

PARTE III - COMMERCIALE

3.1 ENTRATA IN VIGORE DI CIASCUN CONTRATTO: EFFICACIA DELL'ORDINE

ISO 9001:2015

Il Contratto di Fornitura si perfeziona attraverso l'emissione da parte del Cliente e l'accettazione da parte del Fornitore di un Ordine di Acquisto, ovvero attraverso la sottoscrizione congiunta di separato contratto di fornitura.

Se non diversamente richiesto dal Cliente per iscritto, l'ordine di Cliente stesso si intenderà accettato dal Fornitore se non espressamente rifiutato entro 5 giorni dal ricevimento del medesimo.

3.2 PREZZI

I prezzi applicabili sono quelli definiti per iscritto nell'ordine e in un listino prezzi concordato per iscritto e controfirmato dal Fornitore

3.3 TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Il Cliente avrà la facoltà di inviare i propri ordini mediante l'utilizzo di sistemi telematici idonei.

3.4 SPEDIZIONE

Le eventuali spese relative alle spedizioni dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate e addebitate a parte su documentazione di spesa.

Il Fornitore dovrà accompagnare la merce con i relativi documenti di trasporto correttamente compilati e riportanti necessariamente: n.ro ordine Cliente; codice articolo Cliente; codice articolo fornitore (se esistente); quantità consegnata. Cliente si riserva di richiedere al Fornitore eventuali indicazioni aggiuntive sul DDT.

3.5 FATTURAZIONE-DOCUMENTI PER IL PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere indirizzate ed inviate in originale e contenere i riferimenti dei numeri di numero dell'ordine e documentazione di trasporto.

Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore con data non anteriore alla data di consegna a Cliente dei relativi Prodotti.

Le fatture dovranno essere assoggettate al trattamento fiscale in vigore al momento dell'effettuazione dell'operazione, o, comunque, a quello particolare eventualmente richiesto, sotto la responsabilità di Cliente, nel testo di ciascun ordine.

In caso di materiali destinati a terzi una copia del Documento di Trasporto firmato dal vettore e dal destinatario dovrà essere inviata a Cliente quale attestato di consegna.".

3.6 MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati, alla scadenza pattuita ovvero, se non è stata pattuita la relativa scadenza, né la stessa è prescritta da norme di legge inderogabili, a 120 gg. f.m.d.f., sul conto corrente del Fornitore presso la banca dallo stesso designata, a mezzo bonifico bancario. In caso di

inadempimento del Fornitore, Cliente si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente i pagamenti della fornitura oggetto della contestazione.

3.7 GESTIONE MODIFICHE ALLE FORNITURE

Qualsiasi modifica alla fornitura deve essere sottoposta preventivamente alla spedizione della stessa fornitura ad approvazione del Cliente.

3.8 TERMINI DI CONSEGNA E DI RESA

Il Fornitore riconosce espressamente il fatto che il rispetto dei termini di consegna fissati è di importanza fondamentale per Cliente, in quanto quest'ultima ha basato su di essi i propri piani di consegna ai clienti finali. Il Fornitore riconosce pertanto che la mancata osservanza di tali termini comporterebbe l'insorgenza a carico di Cliente di pesanti responsabilità nei confronti dei clienti. Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti secondo le tempistiche e nei luoghi pattuiti nel contratto/ordine o altra comunicazione.

In mancanza di un'espressa diversa indicazione scritta nell'ordine, la consegna dovrà effettuarsi presso lo stabilimento del Cliente, o presso la destinazione da quest'ultimo ragionevolmente indicata, ed il Fornitore sopporterà tutte le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altra spesa o rischio relativo al perimento o al danneggiamento o perdita dei Prodotti oggetto dell'ordine fino al momento della consegna dei Prodotti stessi.

Il Fornitore, al momento della consegna, dovrà fornire anche tutta la documentazione necessaria e idonea al regolare utilizzo dei Prodotti.

I termini di consegna indicati nell'ordine Cliente o altra comunicazione, che sia stato accettato espressamente o tacitamente dal Fornitore, si intendono di rigore ed essenziali; è fatta salva tuttavia la facoltà del Cliente di richiedere proroga di tali termini di consegna, una o più volte, a condizione che il Cliente ne dia comunicazione per iscritto al Fornitore. Il Cliente è tenuto ad accettare unicamente i quantitativi dei prodotti ordinati.

Eventuali differenze in eccesso o in difetto dovranno essere tassativamente concordate con il Committente.

Ritardi o difformità di servizio condizioneranno inoltre la performance del fornitore.

Il Fornitore si atterrà in ogni momento alle eventuali richieste di modifica delle specifiche tecniche relative all'ordine formulate per iscritto da Cliente; tali modifiche non comporteranno alcuna variazione dei prezzi e delle altre condizioni e termini della fornitura, fatta eccezione per il caso in cui

a) si tratti di modifiche sostanziali

 b) il Fornitore chieda per iscritto la rinegoziazione delle condizioni e dei termini della fornitura entro 7 (sette) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta di modifica di Cliente.

Qualora i ritardi di consegna accertati generino danni al Cliente o ai Clienti Finali, il Cliente è espressamente



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 IATF 16949:2016

Rev. 3-2023 Pag. 12 a 14

autorizzato ad addebitare interamente i costi del danno generato.

ISO 9001:2015

3.9 GARANZIA DELLA FORNITURA

Il Fornitore garantisce di aver osservato le norme vigenti applicabili in Italia sul prodotto e al processo di realizzazione dello stesso , realizzato sotto sua stretta responsabilità.

Il Fornitore è responsabile della preventiva registrazione IMDS.

Il Fornitore garantisce (fatte salve eventuali diverse indicazioni nell'ordine) che i Prodotti che esso ha progettato sono stati da esso costruiti secondo i vigenti criteri di sicurezza e di igiene del lavoro, le norme di buona tecnica e le specifiche richieste dal Cliente.

Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono corrispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche convenute e che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti anche occulti e che le lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte ed in accordo alle più moderne tecnologie. Dalla data di installazione/montaggio ovvero, qualora previsto, dalla data di collaudo presso l'utilizzatore finale, decorrerà un periodo di garanzia di 12 mesi; il periodo di garanzia non potrà comunque eccedere i 24 mesi calcolati a partire dalla data di consegna presso il Cliente o presso l'utilizzatore finale, se diverso.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore a richiesta del Cliente provvederà a riparare o sostituire a propria cura e spese tutte le parti di quei Prodotti, anche se fornite da terzi, che risultassero non idonee o non conformi, con esclusione delle parti di normale usura previa condivisione della procedura di riparazione e /o rilavorazione con Cliente. La resa dei particolari da sostituire sarà franco stabilimento del Cliente; le spese di spedizione dei particolari e le prestazioni di montaggio per le riparazioni e sostituzioni saranno a carico del Fornitore.

Il Fornitore provvederà alla sostituzione o riparazione delle parti non conformi entro il più breve tempo possibile, da stabilire di volta in volta, ed avrà la facoltà di richiedere al Cliente la restituzione dei pezzi sostituiti, salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Cliente.

Resta inteso che, in caso di accertata eventuale difettosità dei Prodotti forniti dal Fornitore o in caso di mancanza di qualità degli stessi che ne compromettano la idoneità all'uso previsto, Cliente potrà rifiutare o sospendere il pagamento sino all'avvenuta eliminazione dei vizi, ove ciò sia possibile in tempo utile.

Quanto sopra previsto non pregiudica il diritto di Cliente al risarcimento dei danni subiti ed alla risoluzione del contratto relativo ai Prodotti risultati difettosi o non conformi a specifiche concordate dei quali non abbia chiesto la riparazione o sostituzione; è inoltre fatto salvo ogni altro diritto spettante al Cliente in forza di norme di legge a fronte della difettosità accertata o mancanza di qualità dei Prodotti ivi compreso il diritto di risolvere ogni contratto con il Fornitore avente ad oggetto Prodotti analoghi a quelli

accertati per difettosi o non conformi ove la difettosità accertata o mancanza di conformità sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto su basi di reciproca fiducia.

3.10 CESSIONE DI CREDITO

Non sono consentite cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delega di pagamento senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta del Cliente. Poiché l'ordine fa parte dei documenti probatori del credito di cui all'Art. 1262 del c.c.., la presente clausola si presume comunque a conoscenza del cessionario al momento della cessione. Pertanto essa è opponibile anche nei confronti di quest'ultimo ai sensi del secondo comma dell'Art. 1260 del c.c..

3.11 DIVIETO DI SUBFORNITURA

E' assolutamente vietato al Fornitore, sotto pena di annullamento della fornitura e rifusione di ogni danno e spesa, affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale della fornitura senza preventiva esplicita autorizzazione scritta del Cliente.

Qualora la sub-fornitura sia autorizzata dal Cliente, il Fornitore rimarrà comunque direttamente responsabile nei confronti del Cliente della esatta esecuzione del lavoro, eventualmente in solido con il sub-fornitore anche in relazione ad eventuali danni.

In ogni caso resta inteso che il Cliente avrà diritto di sospendere l'esecuzione della fornitura qualora il Fornitore non abbia preventivamente sottoposto al Cliente, per approvazione da parte di quest'ultimo, i mezzi di fabbricazione o di lavorazione da utilizzarsi da parte del subfornitore con riguardo alla fornitura medesima.



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

"CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"
015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018 | IATF 16949:2016

Rev. 3-2023 Pag. 13 a 14

PARTE IV - CONDIZIONI GENERALI

ISO 9001:2015

4.1 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le obbligazioni delle Parti derivanti da ciascun contratto di fornitura regolato dalle presenti Condizioni verranno considerate sospese in caso di sopravvenienza di eventi di forza maggiore. A tal fine vengono considerati eventi di forza maggiore quegli eventi non prevedibili ed al di fuori della volontà delle Parti che impediscono l'adempimento delle obbligazioni di una o di entrambe le Parti, quali ad esempio, ma non esclusivamente: terremoto, fulmine, alluvione, sciopero nazionale di categoria, serrata, ingiunzione governativa, guerra, sommossa, embargo, ecc. La parte che intenderà avvalersi della sospensione dovrà far conoscere la propria intenzione all'altra, per iscritto, entro 15 giorni dall'inizio dell'evento e successivamente comunicarne la cessazione entro 15 gg.. La parte impedita all'adempimento delle proprie obbligazioni presterà la sua massima collaborazione all'altra per ridurre le conseguenze dannose a carico di quest'ultima. Qualora infine l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo di tempo eccedente sei mesi, il Cliente si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che nulla sia perciò dovuto, con l'obbligo, inoltre, da parte del Fornitore di restituzione di quanto eventualmente già pagato.

Casi particolari di requisiti di continuità operativa (Business Continuity) che prevedano riserve, metodi o siti alternativi per il Fornitore devono essere previsti in caso di richiesta documentata da parte di Cliente e divengono vincolanti se e solo se espressamente richiamati in un accordo documentato tra le parti riferito al contratto in essere.

4.2 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, ma non esclusivamente, disegni, prospetti, documentazione, formule, e corrispondenza) ricevute dal Cliente in esecuzione della fornitura. Nessuna di tali notizie potrà essere divulgata a terzi senza preventivo consenso scritto del Cliente. Qualora al Fornitore fosse richiesta da parte di terzi non autorizzati dal Cliente l'esecuzione di forniture secondo le specifiche tecniche del Cliente, il Fornitore non darà corso alla fornitura stessa dandone immediata e completa informazione al Cliente allo scopo di verificare con quest'ultimo la legittimità della commessa del terzo. Tutte le modifiche costruttive che il Fornitore intenda apportare ai Prodotti oggetto della fornitura al fine di migliorarne le caratteristiche tecnicoqualitative, dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal Cliente.

Eventuali informazioni, documenti pertinenti clienti di Cliente di cui Cliente, per necessità di esecuzione del contratto, rende noto al Fornitore devono essere sempre gestiti dal fornitore come proprietà intellettuale di Cliente/del Cliente di Cliente e protetti, con procedure apposite di Assicurazione della Sicurezza delle Informazioni e Dati,

contro diffusione a terze parti (concorrenti di Cliente, del Cliente di Cliente, subfornitori del Fornitore, consulenti o partners del Fornitore) ai sensi di Legge vigente in materia di Privacy. In caso la Legge preveda la esistenza di un Privacy Officier presso il Fornitore, il fornitore è tenuto a comunicarne gli estremi nominativi e i riferimenti di contatto.

4.3 PATTUIZIONE COMPLETA - INVALIDITA' PARZIALE

L'ordine d'acquisto, le presenti Condizioni e le clausole contenute negli allegati all'ordine e/o alle Condizioni rappresentano un accordo completo fra le Parti e superano ogni precedente pattuizione in merito all'oggetto della fornitura.

Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni o dei singoli contratti conclusi in base alle medesime risultassero invalide, le Condizioni e/o i suddetti contratti resteranno comunque validi nel loro complesso e le Parti sostituiranno in buona fede qualsiasi disposizione invalida o inefficace con pattuizioni aventi un contenuto il più possibile analogo od equivalente.

4.4 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applica la legge italiana, con esclusione della convenzione di Vienna dell'i 1 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

Per ogni controversia inerente all'applicazione delle presenti Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui il Cliente ha la propria sede legale; in parziale deroga a quanto precede, il Cliente potrà agire a propria discrezione presso il Foro del luogo in cui il Fornitore ha la propria sede legale (oppure altri uffici o magazzino) in particolare, ed in via non limitativa, per recuperare proprie merci o per il risarcimento dei danni. Resta tuttavia inteso che, ove il Fornitore abbia sede legale in Italia, le parti prima di agire in giudizio sottoporranno ogni eventuale controversia relativa all'applicazione delle presenti Condizioni ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del luogo in cui il Fornitore ha sede, sempre che tale tentativo di conciliazione sia prescritto da norme di legge inderogabili.



CAPITOLATO DI FORNITURA "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA"

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 IATF 16949:2010

Rev. 3-2023 Pag. 14 a 14

PARTE V – REQUISITI PARTICOLARI PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Questo capitolato rappresenta la "base" dei requisiti applicabili al fornitore che sono una precondizione necessaria alla efficacia dell'ordine, pena la sua non validità. Per talune categorie merceologiche di fornitori esistono ulteriori specifiche che sono applicabili e mandatorie in condizioni che ora illustriamo, descrivendo poi negli allegati i requisiti aggiuntivi applicabili nel dettaglio. I requisiti aggiuntivi specificati sono derivati non solo da standard volontari ma anche da requisiti di Legge.

Il fornitore dovrà fornire compilato il documento in allegato dei Requisiti Aggiuntivi afferente alla sua categoria/e merceologica/che

PARTE VI - ALLEGATI®

Allegato	Descrizione	Note
1	AUTOVALUTAZIONE MATRICE DEI REQUISITI AGGIUNTIVI PER CIASCUNA DELLE 13 CATEGORIE	DA RITORNARE COMPILATA VIA MAIL
2	SECONDARIE Codice di Condotta Cliente / Politica Aziendale	DA SOTTOSCRIVERE E TRASMETTERE VIA MAIL
3	Self assesment ESG	DA COMPILARE SU APPOSITO PORTALE ©
4	Dichiarazione Conflict Minerals e Reach	DA SOTTOSCRIVERE E
5	Dichiarazione RESPONSABILE SICUREZZA PRODOTTO FORNITORE	TRASMETTERE VIA MAIL
6	Escalation process	PROCEDURA DA SEGUIRE